

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

COMUNICATO UFFICIALE N. 53/TFN – Sezione Disciplinare (2018/2019)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Cons. Roberto Proietti **Presidente**; dall'Avv. Valentino Fedeli, dall'Avv. Giancarlo Guarino **Componenti**; con l'assistenza del Dr. Paolo Fabricatore **Rappresentante AIA**; del Dr. Salvatore Floriddia **Segretario**, con la collaborazione della Sig.ra Paola Anzellotti, si è riunito il giorno 21.3.2019 e ha assunto le seguenti decisioni:

(158) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: AMADORI GUERRINO (all'epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della società Vis Pesaro Dal 1898 Srl - già SSD Vis Pesaro 1898 ARL), SOCIETÀ VIS PESARO DAL 1898 SRL - già SSD Vis Pesaro 1898 ARL - (nota n. 7109/272 pfl8-19 GP/GC/ma del 16.1.2019).

Il deferimento

La Procura Federale con atto datato 16 gennaio 2019 ha deferito a questo Tribunale il sig. Guerrino Amadori, nella qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della Società Vis Pesaro Dal 1898 Srl (già SSD Vis Pesaro 1898 Srl), al quale ha contestato la violazione dell'art. 1 bis comma 1 CGS - FIGC in relazione al Titolo II - Criteri Infrastrutturali - lett. A, punti 2 e 4 del Manuale delle Licenze Nazionali per la Serie C stagione sportiva 2018/2019, di cui al CU n. 50 del 24.05.2018, per non aver depositato entro il termine del 20.06.2018, previsto dalla normativa federale, la licenza di cui all'art. 68 del TULPS relativa allo Stadio Bruno Recchioni di Fermo ed il nulla osta del Prefetto di Fermo, a corredo dell'istanza per ottenere la deroga a svolgere l'attività in un impianto non ubicato nel proprio comune.

È stata altresì deferita la Società Vis Pesaro Dal 1898 Srl ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS-FIGC stante l'inadempimento ascritto al proprio legale rappresentante.

La memoria difensiva

La Società deferita ha fatto pervenire a questo Tribunale una memoria difensiva, a mezzo della quale ha dedotto di essersi attivata tempestivamente presso le competenti autorità al fine di ottenere la deroga per la disputa le gare del Campionato Serie C stagione sportiva 2018/2019 nello Stadio Bruno Recchioni di Fermo.

Il ritardo dell'invio alla FIGC non della documentazione portante, che già era stata trasmessa, ma della integrazione di detta documentazione, non le poteva essere addebitato; esso era infatti dipeso da problematiche riconducibili all'Amministratore Comunale ed alla Prefettura di Fermo; più in particolare la dichiarazione di disponibilità del campo di giuoco, anziché esserle intestata, era stata ascritta alla Società Fermana Football Club Srl.

Ha chiesto per sè e per il proprio legale rappresentante il rigetto del deferimento, ovvero in subordine una sanzione di minimo impatto, avendo essa agito in buona fede e con la massima trasparenza.

Il patteggiamento

Alla riunione odierna, sono comparsi per la Procura Federale l'Avv. Silvia Loche e per i deferiti l'Avv. Carlo Vitalini Sacconi, i quali, prima dell'apertura del dibattimento, hanno presentato proposta di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS - FIGC, così determinate: per il Sig. Guerrino Amadori, sanzione base inibizione di giorni 40 (quaranta), diminuita di 1/3, sanzione finale inibizione di giorni 26 (ventisei); per la Società Vis Pesaro Dal 1898 Srl, sanzione base ammenda di € 20.000,00 (ventimila), diminuita di 1/3, sanzione finale ammenda di € 13.330,00 (tredicimilatrecentotrenta/00).

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, risultando ritualmente formulata la proposta e ritenendo congrua la sanzione finale, adotta il seguente provvedimento:

rilevato che prima dell'inizio del dibattimento il Sig. Guerrino Amadori, nella qualità e la Società Vis Pesaro Dal 1898 Srl, a mezzo del loro difensore Avv. Carlo Vitalini Sacconi, munito di procura rilasciata anche ai sensi dell'art. 23 CGS - FIGC, hanno depositato istanza di patteggiamento con le sanzioni sopra evidenziate;

visto l'art. 23 comma 1 CGS - FIGC, per il quale i soggetti di cui all'art. 1 comma 1 stesso Codice possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23 comma 2 CGS - FIGC, per il quale l'accordo è sottoposto a cura della Procura Federale all'Organo giudicante, che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione;

rilevato che l'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti dei richiedenti, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo, perché, in tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l'Organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l'udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI, tenuto conto che la pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione;

rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue;

comunicato infine che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083;

P.Q.M.

Il dispositivo

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- per il sig. Guerrino Amadori, nella qualità come in atti, l'inibizione di giorni 26 (ventisei);
- per la Società Vis Pesaro Dal 1896 Srl (già SSD Vis Pesaro 1898 a r.l.) l'ammenda di € 13.330,00 (euro tredicimilatrecentotrenta/00).

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

(159) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CARBONE GIUSEPPE (all'epoca dei fatti Presidente della società US Palmese ASD), SOCIETÀ US PALMESE ASD - [nota n. 7230/371 pfl8-19 GP/AS/sds del 18.1.2019].

Il deferimento

La Procura Federale con atto datato 18 gennaio 2019 ha deferito a questo Tribunale il sig. Giuseppe Carbone, nella qualità di presidente della US Palmese 1912 ASD, al quale ha contestato la violazione dell'art. 10 comma 3 bis CGS in relazione al punto A5) del C.U. della LND – Dipartimento Interregionale n. 159 del 04.06.2018, recante disposizioni per la iscrizione al campionato di Serie D stagione sportiva 2018/2019, per non aver provveduto al deposito entro il termine del 13 luglio 2018 ore 18.00 della fideiussione di € 31.000,00; è stata altresì deferita la Società US Palmese ASD 1912 ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS-FIGC stante l'inadempimento ascritto al proprio legale rappresentante.

Siffatto deferimento aveva tratto le mosse dalla comunicazione della Co.Vi.So.D dell'11 settembre 2018, che aveva evidenziato il mancato deposito da parte della Società della detta fideiussione.

Il dibattimento

Alla riunione odierna è comparsa la Procura Federale (Avv. Lorenzo Giua), la quale ha chiesto l'accoglimento del deferimento e l'irrogazione della sanzione della inibizione di gg. 30 (trenta) a carico del sig. Giuseppe Carbone e dell'ammenda di € 1.000,00 (euro mille/00) a carico della Società US Palmese 1912 ASD.

Nessuno è comparso per i deferiti, in relazione alle cui posizioni (ed in particolare a quella della Società) è stata data lettura di una nota del 20 febbraio 2019 a firma dell'amministratore giudiziario della US Palmese 1912 ASD, con la quale, fatta premessa che la Società è sottoposta a sequestro penale ai sensi dell'art. 321 CPP disposto dal Tribunale di Palmi e che il suo patrimonio non può essere oggetto di azioni esecutive ai sensi dell'art. 55 D.Lgs. n. 159/11, viene chiesto a questo Tribunale di sospendere le sanzioni eventualmente disposte a carico della Società fino alla definizione della procedura di sequestro, in ossequio al provvedimento del GIP presso il Tribunale di Palmi finalizzato al mancato soddisfacimento dei creditori della Società anteriori al sequestro.

La decisione

Il deferimento è fondato.

La normativa che si è richiamata, contenente gli adempimenti per la iscrizione al Campionato Nazionale di Serie D 2018/2019, prevede che le società devono formalizzare entro il termine del 13.07.2018 ore 18.00, decorrente dal 9.07.2018, la domanda di iscrizione al campionato

secondo le modalità *on-line*, in una alla compilazione definitiva e relativo invio telematico della detta domanda, sotto comminatoria, decorso il termine, della non accettazione della iscrizione.

Viene altresì precisato dalla suddetta normativa che l'adempimento di cui sopra deve essere comprensivo, in aggiunta alla domanda, di una serie di documenti elencati al punto A da I a II, che tuttavia possono essere trasmessi in un secondo momento rispetto alla richiesta di iscrizione e cioè entro e non oltre le ore 17.00 del 26 luglio 2018.

Tuttavia il mancato rispetto del primo termine (13 luglio) comporta che la Società è considerata comunque inadempiente e che l'inadempimento costituisce illecito disciplinare, tanto da essere sanzionato, su deferimento della Procura Federale a seguito di trasmissione degli atti da parte della Co.Vi.So.D, con l'ammenda di € 1.000,00 per ciascun inadempimento.

Nel caso in esame, risulta documentalmente provato e peraltro non contestato che la Società deferita non ha provveduto a trasmettere al competente Dipartimento la fideiussione di cui al punto A5 del CU n. 159 del 4 giugno 2018 LND, sicché la Società va sanzionata per tale inadempimento con l'ammenda di € 1.000,00 (mille).

Per quel che concerne la posizione del Carbone, quale presidente all'epoca dei fatti della Società e come tale responsabile della violazione di cui trattasi, la sanzione va ricercata nell'ambito dell'art. 19 CGS e può essere applicata in conformità del chiesto, che corrisponde al sedimentato orientamento di questo Tribunale (inibizione di gg. 30 per un solo inadempimento).

Si ritiene di non accogliere l'istanza dell'Amministrazione giudiziaria della US Palmese 1912 ASD finalizzata alla sospensione della esecutività della presente pronuncia sino alla definizione della procedura di sequestro al quale la Società risulta allo stato sottoposta; come è stato già deciso da questo Tribunale in analoga fattispecie (cfr. CU n. 41/TFN del 23.01.2019, dec. n. 240), la richiesta contenuta nell'istanza suddetta è del tutto estranea alla natura del procedimento in oggetto ed alla normativa che lo sorregge, che, nella prospettiva offerta dalla amministrazione giudiziaria suddetta, non prevede la sospensione della efficacia esecutiva del provvedimento adottato.

Il dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare accoglie il deferimento e, per l'effetto, infligge al sig. Giuseppe Carbone, nella qualità, l'inibizione di giorni 30 (trenta) ed alla US Palmese ASD l'ammenda di € 1.000,00 (euro mille/00).

Rigetta l'istanza della Amministrazione giudiziaria della Società US Palmese ASD di sospensione della forza esecutiva del provvedimento relativo all'ammenda.

(162) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MORLINO PAOLO (all'epoca dei fatti Presidente della Società SSD Petrarca C/5 Srl), SOCIETÀ SSD PETRARCA C/5 SRL - [nota n. 7328/381 pf18-19 GP/AA/mg del 21.1.2019].

Il deferimento

La Procura Federale, con atto datato 21 gennaio 2019, ha deferito a questo Tribunale il sig. Paolo Morlino, nella qualità - all'epoca del fatto - di Presidente della SSD Petrarca C/5 Srl, al quale ha contestato:

1°) la violazione degli artt. 1 bis comma 1 e 10 comma 2 CGS - FIGC in relazione all'art. 91 NOIF, per avere illegittimamente impedito al proprio calciatore Niccolò Marchese di potersi regolarmente allenare con la prima squadra a decorrere dal mese di settembre 2018 e per aver chiesto al genitore del calciatore il pagamento di € 20.000,00 al fine di concedere il nulla osta al trasferimento di detto tesserato ad altra società;

2°) la violazione degli artt. 1 bis comma 1 e 10 comma CGS - FIGC in relazione all'art. 95 comma 11 NOIF, per aver preteso ed ottenuto dal genitore del calciatore Riccardo Gastaldello, nell'imminenza della scadenza dei termini federali per la procedura dei trasferimenti, la somma di € 14.000,00 al fine di procedere allo svincolo di detto tesserato.

È stata altresì deferita la Società SSD Petrarca C/5 Srl per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS - FIGC in relazione alle violazioni contestate al proprio legale rappresentante.

L'indagine della Procura Federale era scaturita da tre esposti del calciatore Marchese, inviati all'Organo inquirente, con i quali il calciatore aveva denunciato che il Morlino, alla richiesta del calciatore di essere ceduto ad altra società, l'aveva fatto mettere fuori rosa, gli aveva proibito di partecipare agli allenamenti e l'aveva però obbligato a rispondere alle convocazioni per le gare ufficiali, per poi vietare che fosse effettivamente utilizzato. Aveva aggiunto che il Morlino gli aveva chiesto per la cessione un importo dai 15.000,00 ai 20.000,00 euro e che il versamento gli era stato rifiutato; aveva altresì aggiunto che lo stesso Morlino non era nuovo ad iniziative del genere, tanto era vero che era riuscito a farsi dare dalla famiglia di altro calciatore la somma di € 18.000,00.

Sentiti dalla Procura Federale, il calciatore Marchese ed il padre Nicola Marchese confermavano i fatti descritti negli esposti; nel contempo, veniva sentito anche il calciatore Riccardo Gastaldello, il quale dichiarava che, per ottenere il proprio trasferimento, aveva dovuto corrispondere al Morlino il complessivo importo di € 17.000,00, di cui € 14.000,00 a mezzo di assegno bancario, al quale il Morlino aveva dato la natura di una sorta di erogazione liberale e € 3.000,00 di rinuncia a percepire i premi, che egli aveva maturato.

Venivano altresì sentite come informate dei fatti persone tesserate e non della Società SSD Petrarca C/5 Srl; veniva sentito il Morlino, il quale negava di aver detto all'allenatore della squadra di tenere fuori rosa il calciatore Marchese; affermava che il calciatore era stato inserito in due distinte - gara di inizio stagione, una di coppa, l'altra di campionato, ma di non ricordare se fosse stato impiegato e che, nonostante fosse stato nel prosieguo dell'attività per più volte convocato, non si era mai più presentato; negava di aver chiesto al padre del Marchese la somma di € 20.000,00 o di altro importo e che fu proprio costui che gli offrì € 10.000,00 per lo svincolo del figlio; negava di aver chiesto al Gastaldello ed al di lui genitore del danaro in cambio del trasferimento e che fu il padre del Gastaldello a consegnarli un assegno di € 14.000,00, post - datato, all'ordine della Scuola Calcio Petrarca Calcio a Cinque, di cui egli ne era l'amministratore, in merito al quale aveva rilasciato la ricevuta fiscale; ha

confermato che, in tale circostanza, era stato convenuto che il Gastaldello rinunciava ai premi della stagione precedente di € 3.000,00.

Le memorie difensive

Entrambi i deferiti hanno fatto pervenire a questo Tribunale due distinte memorie difensive, con le quali hanno chiesto il proscioglimento.

Il Morlino, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Eduardo Chiacchio, Monica Fiorillo e Michele Cozzone, ha eccepito che le violazioni che gli erano state ascritte non risultavano supportate da validi e plausibili elementi probatori e che egli stesso, nell'audizione del 22 novembre 2018, aveva offerto all'Organo Inquirente una esauriente ricostruzione dei fatti che avevano riguardato tanto il Marchese, quanto il Gastaldello, ricostruzione che - sempre in sede d'audizione - era stata confermata dall'allenatore della squadra a nome Luca Giampolo e dai calciatori a nome Eduardo Costa e Marcus May Del Pizzo.

Da questo coacervo di dichiarazioni, appariva chiaro per il Morlino che: nessun dirigente della Società SSD Petrarca Calcio a 5 Srl aveva forzatamente messo fuori rosa il calciatore Marchese; anzi era stato proprio quest'ultimo a distaccarsi dalla squadra a causa del suo limitato utilizzo; erano stati il calciatore ed il suo genitore a chiedere lo svincolo, senza aver mai ricevuto da esso Morlino richieste di danaro; in merito al Gastaldello il Morlino ha dedotto non esservi alcun legame tra il trasferimento del calciatore ad altra società, avvenuto il 31 agosto 2018, e la data di emissione dell'assegno bancario di € 14.000,00, che, lungi dall'essere il corrispettivo per la firma del detto trasferimento, era stato un atto di liberalità dal padre del calciatore, in linea con il rapporto di amicizia e di collaborazione che era intercorso tra il Morlino e lui.

La SSD Petrarca Calcio a 5 Srl, assistita dai medesimi difensori, si è sovrapposta alle ragioni difensive ed alle richieste del Morlino, che ha riproposto in maniera pressoché identica nella forma e nella sostanza.

Il patteggiamento

Alla riunione odierna, sono comparsi per la Procura Federale l'Avv. Silvia Loche e per i deferiti l'Avv. Michele Cozzone, i quali, prima dell'apertura del dibattimento, hanno presentato proposta di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS - FIGC, così determinate: per il Sig. Paolo Morlino, sanzione base inibizione di mesi 12 (dodici), diminuita di 1/3 pari a mesi 4 (quattro), sanzione finale inibizione di mesi 8 (otto); per la Società SSD Petrarca Calcio/5 Srl, sanzione base ammenda di € 6.000,00 (seimila), diminuita di 1/3 pari a € 2.000,00 (duemila), sanzione finale ammenda di € 4.000,00 (quattromila).

Il Tribunale Federale Nazione - Sezione Disciplinare, risultando ritualmente formulata la proposta e ritenendo congrua la sanzione finale, adotta il seguente provvedimento:

rilevato che prima dell'inizio del dibattimento il Sig. Paolo Morlino, nella qualità e la Società SSD Petrarca Calcio/5 Srl, a mezzo del loro difensore Avv. Michele Cozzone, munito di procura rilasciata anche ai sensi dell'art. 23 CGS - FIGC, hanno depositato istanza di patteggiamento con le sanzioni sopra evidenziate;

visto l'art. 23 comma 1 CGS - FIGC, per il quale i soggetti di cui all'art. 1 comma 1 stesso Codice possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza

innanzi al Tribunale Federale per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23 comma 2 CGS - FIGC, per il quale l'accordo è sottoposto a cura della Procura Federale all'Organo giudicante, che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione;

rilevato che l'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti dei richiedenti, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo, perché, in tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l'Organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l'udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI, tenuto conto che la pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione;

rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue;

comunicato infine che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083;

P.Q.M.

Il dispositivo

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- per il sig. Paolo Morlino, nella qualità come in atti, l'inibizione di mesi 8 (otto);
- per la Società SSD Petrarca Calcio/5 Srl l'ammenda di € 4.000,00 (euro quattromila/00).

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

[155] – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LAMORGESE DOMENICO (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Virtus Rutigliano), SOCIETÀ ASD VIRTUS RUTIGLIANO - (nota n. 6974/332 pf18-19 GP/AS/ag del 14.1.2019).

Il deferimento

Con provvedimento n. 6974/332 PF 18/19 GP/AS/ag del 14.01.2019 la Procura Federale deferiva al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare:

1) Il Sig. Domenico Lamorgese, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società ASD Virtus Noicattaro (ora ASD Virtus Rutigliano), per la violazione di cui all'art. 10 comma 3 bis del CGS, in relazione ai punti A5) e A6) del Comunicato Ufficiale n. 1066/2017 della Lega Nazionale Dilettanti, Divisione Calcio a Cinque, per non aver provveduto a depositare, secondo la modalità on-line, entro il termine del 15/07/2017, la fidejussione in originale (punto 5 del cit. C.U.,) ed il versamento della quota saldo passivo per euro 5.000,00

(punto 6 del CIT. C.U.) e comunque per non aver adottato idonee misure volte all'effettuazione dei predetti incumbenti;

2) la società ASD Virtus Rutigliano a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 del CGS, per la violazione ascritta al proprio legale rappresentante.

Il fatto

Il Procuratore Federale ed il Procuratore Federale Aggiunto, in base a segnalazione della Co.Vi.So.D. pervenuta alla Procura Federale in data 12.06.2018, accertava che la società ASD Virtus Noicattaro (ora ASD Virtus Rutigliano) non ha depositato secondo la modalità on-line, entro il termine del 15 luglio 2017, la fidejussione (punto 5 del C.U. 1066 del 22.06.2017) ed il versamento della quota saldo passivo per euro 5.000,00 (punto 6 del C.U. 1066 del 22.06.2017) e ha ritenuto che dette omissioni integrassero gli estremi:

Per il Sig. Domenico Lamorgese, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società ASD Virtus Noicattaro (ora ASD Virtus Rutigliano), della violazione di cui all'art. 10 comma 3 bis del CGS, in relazione ai punti A5) e A6) del Comunicato Ufficiale n. 1066/2017 della Lega Nazionale Dilettanti, Divisione Calcio a Cinque, per non aver provveduto a depositare, secondo la modalità on-line, entro il termine del 15/07/2017, la fidejussione in originale (punto 5 del cit. C.U.,) ed il versamento della quota saldo passivo per euro 5.000,00 (punto 6 del CIT. C.U.) e comunque per non aver adottato idonee misure volte all'effettuazione dei predetti incumbenti; Per la società ASD Virtus Rutigliano (all'epoca ASD Virtus Noicattaro), la responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del CGS, essendo il Sig. Domenico Lamorgese suo legale rappresentante al momento dei fatti contestati.

Alla luce di quanto sopra la Procura Federale incardinava il presente giudizio dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - competente a decidere sul deferimento proposto, notificando il deferimento in epigrafe richiamato che qui si intende pedissequamente trascritto.

Le memorie difensive

I deferiti non hanno depositato memorie difensive in sede istruttoria.

Il dibattimento

Per i deferiti nessuno è comparso.

La Procura Federale, presente in persona dell'Avv. Lorenzo Giua, ha concluso per l'integrale accoglimento dell'atto di deferimento con l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- giorni 40 (quaranta) di inibizione a carico del sig. Domenico Lamorgese, nella sua qualità;
- € 600,00 (euro seicento/00) di ammenda a carico della società ASD Virtus Rutigliano (all'epoca ASD Virtus Noicattaro).

I motivi della decisione

La violazione disciplinare risulta provata "per tabulas".

Il Comunicato Ufficiale n. 1066/2017 della Lega Nazionale Dilettanti, Divisione Calcio a Cinque prevede che: *"l'inosservanza del termine perentorio del 15 luglio 2017 ore 18.00, con riferimento all'adempimento previsto al punto A) comporterà l'esclusione dal Campionato di Serie A2 stagione 2017/2018 per effetto della decadenza della domanda di iscrizione. L'inosservanza del medesimo termine del 15 luglio 2017, per l'invio della documentazione da allegare alla domanda di iscrizione, secondo la modalità on-line, alla Divisione Calcio a 5,*

anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, a seguito di trasmissione degli atti da parte della Co.Vi.So.D su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la ammenda di euro 300,00 per ciascun inadempimento”

È pacifico che alla data di scadenza prevista dalla normativa, la fidejussione non sia stata prodotta, né documentato il versamento prescritto. Deve essere pertanto ritenuto fondato il deferimento della Procura Federale con conseguente accoglimento delle richieste sanzionatorie, determinato in misura congrua rispetto alle previsioni della normativa applicabile.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione disciplinare – in accoglimento delle richieste della Procura Federale:

- dichiara la responsabilità disciplinare del Sig. Domenico Lamorgese, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società ASD Virtus Noicattaro (ora ASD Virtus Rutigliano), nonché della società ASD Virtus Rutigliano (all'epoca ASD Virtus Noicattaro), per i fatti loro addebitati e pertanto dispone irrogarsi le seguenti sanzioni:
- giorni 40 (quaranta) di inibizione a carico del sig. Domenico Lamorgese, nella sua qualità;
- € 600,00 (euro seicento/00) di ammenda a carico della società ASD Virtus Rutigliano (all'epoca ASD Virtus Noicattaro).

(160) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DISTASO MARIA (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Real Sandos), SOCIETÀ ASD REAL SANDOS - (nota n. 7250/383 pf18-19 GP/AS/sds del 18.1.2019).

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, vista la motivata istanza di differimento dell'odierna udienza, formulata dalla difesa di entrambe le parti deferite, con sospensione dei termini ex art. 34 bis, comma 5 CGS; ritenuto che la Procura Federale al riguardo si è rimessa alle decisioni del Tribunale; rinvia la trattazione del deferimento all'udienza del 4.4.2019 ore 15, con sospensione dei termini ex art. 34 bis, comma 5 CGS, a far data dal 21.3.2019.

* * * * *

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Cons. Roberto Proietti **Presidente**; dall'Avv. Giancarlo Guarino, dall'Avv. Fabio Micali **Componenti**; con l'assistenza per la sola fase dibattimentale del Dr. Paolo Fabricatore **Rappresentante AIA**; del Dr. Salvatore Floriddia **Segretario**, con la collaborazione della Sig.ra Paola Anzellotti, si è riunito il giorno 21.3.2019 e ha assunto le seguenti decisioni:

(28) – RICORSO EX ARTT. 30 E 43BIS CGS FIGC NONCHÉ ART. 30 CGS CONI DEL SIG. DE REMIGIS DANIELE (ARBITRO EFFETTIVO A.I.A.).

Il procedimento

Il Comitato Nazionale AIA, con delibera 30.06.2018, pubblicata sul CU n. 11 di pari data, disponeva la dismissione per motivate valutazioni tecniche dell'arbitro effettivo Daniele De Remigis.

Il De Remigis impugnava innanzi questo Tribunale il suddetto provvedimento, ma il ricorso veniva rigettato con decisione 20.09.2018.

La Corte Federale di Appello, adita del De Remigis in sede di gravame, annullava siffatta decisione a motivo del difetto di notifica del ricorso introduttivo ad almeno uno dei controinteressati e, per l'effetto, rimetteva gli atti a questo Tribunale per il nuovo esame di merito, previa integrazione del contraddittorio.

Riaperto il procedimento, questo Tribunale, ha disposto che l'AIA fornisse al ricorrente dati e le informazioni utili per consentire al ricorrente di integrare il contraddittorio (come disposto dalla CFA), comunicagli gli indirizzi di residenza degli arbitri effettivi inclusi nella graduatoria finale AIA ss. 2017-2018 CAN Pro.

Acquisiti tali dati, il ricorrente ha posto in essere i conseguenti adempimenti e, quindi, è stata fissata la riunione odierna.

Il dibattimento

A tale udienza sono comparsi per il ricorrente gli Avv.ti Prof. Sandro Pelillo e Angelo Raffaele Pelillo; per l'AIA gli Avv.ti Valerio Di Stasio e Giancarlo Perinello.

I difensori del ricorrente, dando atto di aver inviato ai controinteressati una lettera contenente gli estremi del procedimento, hanno depositato le ricevute di spedizione delle raccomandate afferenti tale lettera, inviate ai controinteressati, unitamente ad alcune delle ricevute di ritorno, tra le quali, la ricevuta di ritorno della raccomandata inviata all'arbitro Clerico, che si era collocato in posizione immediatamente peggiore rispetto al De Remigis e che era stato individuato dalla Corte Federale di Appello come persona direttamente interessata all'esito del ricorso; hanno illustrato i termini del ricorso stesso ed hanno insistito per il suo accoglimento, ovvero, in subordine, per il rinvio del dibattimento allo scopo di effettuare il deposito degli avvisi di ricevimento mancanti.

L'AIA, costituitasi ritualmente, ha eccepito l'improcedibilità del ricorso per il fatto che ai controinteressati non era stato notificato il ricorso introduttivo dell'odierno procedimento, non potendosi attribuire analogo valore alla lettera di cui sopra; in subordine e nel merito, ha insistito per la declaratoria di rigetto del ricorso, siccome totalmente infondato in fatto ed in diritto.

Sul contrastante assunto delle parti, questo Tribunale ha riservato la decisione.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare osserva quanto segue.

Deve essere preliminarmente esaminata l'eccezione sollevata dall'AIA circa l'irritualità dell'integrazione del contraddittorio, che è stata effettuata dalla difesa del ricorrente.

Siffatta eccezione appare fondata.

Nell'ampio ordine temporale nel corso del quale si è sviluppato il dibattimento, il ricorrente avrebbe dovuto ottemperare all'integrazione del contraddittorio con la notifica ai controinteressati del ricorso introduttivo.

Egli si è invece limitato ad inviare a costoro una lettera, che, per quanto riassuntiva dei termini del ricorso, non ha la valenza del ricorso stesso.

Detta modalità di comunicazione ai contro interessati del procedimento in essere, anche a voler prescindere dai consolidati principi giurisprudenziali sulla natura e sulle finalità del controricorso, non ottempera all'ordinanza di questo Tribunale del 07.02.2019, a mezzo della quale si era ordinato al ricorrente “[...] *ai fini dell’integrazione del contraddittorio, di notificare il ricorso ai contro interessati* [...]”; la finalità dell’ordinanza era con tutta evidenza di consentire ai destinatari della notifica di partecipare compiutamente al procedimento e di non esservi coinvolti solo formalmente.

Non sembra, pertanto, condivisibile, la tesi del ricorrente, che – di fronte alla eccezione dell’AIA – ha dedotto che alla lettera inviata ai contro interessati avrebbe dovuto riconoscersi una mera ma sufficiente finalità notiziale, atta ad escludere la necessità della notifica dell’intero ricorso, posto che la notifica del ricorso (a differenza della lettera effettivamente inviata) avrebbe consentito ai contro interessati di conoscere, in concreto, gli effettivi termini del contenzioso ed, in particolare, le censure proposte dalla parte ricorrente, al fine di consentire ai contro interessati di valutare se intervenire in giudizio e di controdedurre al riguardo.

Il ricorrente – come si è visto – ha ritenuto, invece, di ottemperare all’integrazione del contraddittorio attraverso la predisposizione di un atto (la lettera) dal contenuto estremamente generico, con il quale egli si è limitato a contattare alcuni dei contro interessati, richiamando il CU n. 42 - 28.01.2019 di questo Tribunale ed indirettamente il CU n. 59 - 07.12.2019 della Corte Federale d’Appello.

La lettera utilizzata dal ricorrente per l’integrazione del contraddittorio non è una copia del ricorso introduttivo e neppure un atto che riproduca il contenuto di tale ricorso e che dia anche conto degli sviluppi procedurali successivi all’introduzione del procedimento.

Pur volendo prescindere da tali considerazioni in diritto, non può non osservarsi che la lettera confezionata dal ricorrente è inidonea allo scopo.

Essa, infatti, a causa del suo contenuto, non ha consentito ai contro interessati di valutare il da farsi, imponendo loro di impiegare una diligenza particolare (che l’ordinamento non richiede), onerandoli del compito di andare a verificare presso gli uffici competenti il tenore delle tesi sostenute nel ricorso introduttivo del giudizio, trovandosi così costretti a ricostruire autonomamente i vari passaggi procedurali ed il contenuto sostanziale del contenzioso.

La genericità dell’atto finalizzato alla integrazione del contraddittorio è tale che non è neppure ipotizzabile, in via astratta, l’applicazione del “*principio di conservazione degli atti*” invocato da ultimo dallo stesso ricorrente.

Se, per un verso, il detto principio protegge meritevolmente lo scopo e l’utilità di un atto, per altro verso, la sua applicazione non può essere arbitraria ed indiscriminata a tal punto da porsi a discapito della sfera giuridica del destinatario dell’atto stesso, come è avvenuto nel caso qui in esame.

Peraltro, nessuno dei contro interessati si è costituito in giudizio (nemmeno il Clerico ha ritenuto di farlo) e, quindi, non è ipotizzabile alcuna sanatoria del vizio della mancata notificazione del ricorso, che la costituzione di uno o più dei contro interessati avrebbe potuto consentire.

Sono, pertanto, da ritenersi fondate le eccezioni dell'AIA, con conseguente improcedibilità del ricorso.

Il dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare dichiara il ricorso improcedibile.

Nulla per la tassa.

(161) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CHILELLI LUCIANO (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD SS Lazio Calcio a 5), SOCIETÀ ASD SS LAZIO CALCIO A 5 - (nota n. 7234/391 pf18-19 GP/AS/sds del 18.1.2019).

Il deferimento

Con provvedimento n. 7234/391 pf18-19 GP/AS/sds del 18.1.2019 la Procura Federale deferiva al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare:

- Chilelli Luciano, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD SS Lazio Calcio a 5, per la violazione di cui all'art. 10 comma 3 bis del CGS, in relazione al punto A5) del Comunicato Ufficiale n. 1066 e punto A5) del Comunicato Ufficiale n. 1067 del 22.06.2017 della Lega Nazionale Dilettanti, Divisione Calcio a 5, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 15/07/2017, la fideiussione e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all'effettuazione del predetto incumbente;
- Società ASD SS Lazio Calcio a 5, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per la violazione ascritta al proprio legale rappresentante.

Il patteggiamento

Alla riunione odierna, sono comparsi per la Procura Federale l'Avv. Lorenza Giua e per i deferiti l'Avv. Michele Cozzone, i quali, prima dell'apertura del dibattimento, hanno presentato proposta di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS - FIGC, così determinate: per il Sig. Luciano Chilelli, sanzione base inibizione di giorni 40 (quaranta), diminuita di 1/3 pari a giorni 13 (tredici), sanzione finale inibizione di giorni 27 (ventisette); per la Società ASD SS Lazio Calcio a 5, sanzione base ammenda di € 700,00 (settecento/00), diminuita di 1/3 pari a € 233,00 (euro duecentotrentatré/00), sanzione finale ammenda di € 467,00 (quattrocentosessantasette/00).

Il Tribunale Federale Nazione – Sezione Disciplinare, risultando ritualmente formulata la proposta e ritenendo congrua la sanzione finale, adotta il seguente provvedimento:

rilevato che prima dell'inizio del dibattimento il Sig. Luciano Chilelli, nella qualità e la Società ASD SS Lazio Calcio a 5, a mezzo del loro difensore Avv. Michele Cozzone, munito di procura rilasciata anche ai sensi dell'art. 23 CGS - FIGC, hanno depositato istanza di patteggiamento con le sanzioni sopra evidenziate;

visto l'art. 23 comma 1 CGS - FIGC, per il quale i soggetti di cui all'art. 1 comma 1 stesso Codice possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23 comma 2 CGS - FIGC, per il quale l'accordo è sottoposto a cura della Procura Federale all'Organo giudicante, che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione;

rilevato che l'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti dei richiedenti, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo, perché, in tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l'Organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l'udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI, tenuto conto che la pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione;

rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue;

comunicato infine che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083;

P.Q.M.

Il dispositivo

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- per il sig. Luciano Chilelli, nella qualità come in atti, l'inibizione di giorni 27 (ventisette);
- per la Società ASD SS Lazio Calcio a 5 l'ammenda di 467,00 (quattrocentosessantasette/00).

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

Il Presidente del TFN
Sezione Disciplinare
Cons. Roberto Proietti

“”

Publicato in Roma il 29 marzo 2019.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Gabriele Gravina